

Data: 04.06.2026 Pag.: 11
 Size: 135 cm2 AVE: € 3510.00
 Tiratura:
 Diffusione: 4105
 Lettori: 19000



«Gli igienisti dentali non possono aprire studi autonomi»

Per il Tar le prestazioni devono essere rese in presenza dei dentisti

LA SENTENZA

ANCONA Gli igienisti dentali non possono aprire studi professionali autonomi. E loro prestazioni «devono essere rese su indicazione e con la compresenza dell'odontoiatra». A ribadirlo sono stati i giudici del Tar Marche, chiamati ad esprimersi sul ricorso propo-

sto dalla Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari radiologia medica e Professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione. Il ricorso, dichiarato improcedibile, era stato presentato contro la Regione Marche e nei confronti della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e degli Ordini dei camici bianchi marchigiani. Tutto come prima, dunque. Nessun cambiamento epocale. Per Andrea Senna, presidente della Commissione Albo odontoia-

tri nazionale, il verdetto mira a tutelare la «salute del paziente, potendo il medico, qualora presente, prontamente intervenire in casi di urgenza o di necessità, senza che ciò si traduca in una compromissione dell'autonomia tra le due figure, che restano non più legate da un rapporto gerarchico, ma di collaborazione professionale, dove ciascuna è responsabile per la prestazione».

Di diverso avviso sono i due enti che hanno proposto ricorso. Nel mirino c'è soprattutto il principio di «assorbimento» ri-

chiamato dai giudici, secondo cui la presenza dell'odontoiatra sarebbe necessaria per l'esercizio delle attività dell'igienista. Una lettura che la Federazione definisce «anacronistica» e in contrasto con le leggi di riforma delle professioni sanitarie. Le prestazioni dell'igienista dentale sono classificate a «rischio pressoché nullo». Imporre la compresenza fisica dell'odontoiatra per tutte le attività, dicono i due organismi, è «manifestamente sproporzionato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

